



1 6 NOV. 2011

Ministero della Giustizia P. 70109 / 70393

ACCORDO SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2010

L'anno 2011, il giorno 10 del mese di novembre, nella sala Rosario Livatino del Ministero della Giustizia

Le Parti,

Considerate le disponibilità del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2010 ammontanti a complessivi € 116.085.135,00;

Considerato che gli importi sono così ripartiti: per l'Amministrazione giudiziaria € 103.634.023,00; per l'Amministrazione penitenziaria € 10.104.025,00; per l'Amministrazione della giustizia minorile € 2.347.087,00; per l'Amministrazione degli archivi notarili € 1.282.308,00;

Visto l'Accordo sottoscritto in data 12 novembre 2010, con cui sono stati definiti i criteri ed il procedimento per la valutazione del personale, da considerarsi parte integrante del presente;

Ritenute prioritarie le finalità indicate nell'articolato che segue;

Vista l'ipotesi di accordo sull'utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2010, sottoscritta in data 23.12.2010;

Vista la nota prot.n. DFP 0012133 P-4.17.1.14.5 del 23.02.2011 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, concordando con quanto evidenziato nell'allegata nota prot. n. 24162 del 23.02.2011 del Ministero Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, Ufficio VII, ha formulato alcune osservazioni in merito all'ipotesi di accordo sottoscritta in data 23.12.2010;

Vista la propria nota del 6/7/2011, prot. n. 68416, con cui si rassegnavano una serie di controdeduzioni ai rilievi del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, Ufficio VII;

Vista l'ipotesi di accordo sottoscritta il 3.08.2011, che aveva recepito solo in parte le osservazioni al testo dell'ipotesi di accordo sottoscritta il 23.12.2010, come indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, nelle citate note del 23.02.2010;

Vista la nota DFP 0051185 P-4.17.1.14.5 del 12/10/2011 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, ha reso parere favorevole ai fini dell'ulteriore corso;

CONCORDANO

LA PARTE PUBBLICA
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
[Signature]

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
[Signature] CISL / FP
[Signature] F. Intesa
CONFERMA

Amministrazione Giudiziaria

Art. 1

1. Le risorse del fondo unico di amministrazione per l'anno 2010, ammontanti a complessivi **€ 103.634.023,00**, compresi gli oneri a carico dell'amministrazione, sono destinate a promuovere il miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi ed a tal fine, così, utilizzate:

- a) nella misura massima di **€ 75.102.405,98** per consentire le progressioni economiche, come definite all'articolo 65 del C.C.N.I. del 29 luglio 2010.
- b) nella misura massima di **€ 140.022,00** per finanziare n. 270 passaggi economici del personale inquadrato nel profilo professionale dell'Ausiliario (Prima Area), nel profilo professionale dell'Operatore giudiziario (Seconda Area), così come definiti nell'art. 64 punto b) del C.C.N.I. del 29 luglio 2010.
- c) nella misura massima di **€ 5.000.000,00** per remunerare il lavoro straordinario svolto per specifiche e motivate esigenze relative ad attività imprevedibili e non programmabili.
- d) nella misura massima di **€ 11.500.000,00** per remunerare:
 - d1) le particolari posizioni di lavoro previste agli articoli **34, 35, 36, 37, 39, 40 e 41** del C.C.N.I. del 29 luglio 2010, per il pagamento dell'indennità di cui all'art. 14, comma 8 (lavoro pomeridiano), dello stesso C.C.N.I.;
 - d2) l'indennità di cui all'art. 38 del predetto C.C.N.I. del 29 luglio 2010.

Gli importi di cui al comma 1 del medesimo art. 38 sono rideterminati nella misura di:

 - per periodi da due a quattro ore.....€ **7,70**
 - per periodi da quattro a sei ore€ **11,00**
 - per periodi superiori alle sei ore....€ **14,30**

Gli importi di cui al comma 3 del medesimo art. 38 sono rideterminati nella misura di:

 - per periodi da due a quattro ore.....€ **5,25**
 - per periodi da quattro a sei ore€ **6,83**
 - per periodi superiori alle sei ore....€ **8,40**
 - d3) l'attività resa dal personale, che, per sopperire a vacanze endemiche di organico ed in aggiunta alla propria normale attività lavorativa, svolge, dietro determinazione del Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi e su segnalazione dei rispettivi direttori generali, attività di rilevanza nazionale strettamente connessa alle contrattazioni, nella misura di un'indennità forfettizzata di **€ 500,00 ciascuno**;
 - d4) l'attività di partecipazione alle udienze in cui è parte l'Amministrazione svolta dal personale in servizio nell'Ufficio contenzioso dell'Organizzazione giudiziaria e, su delega del relativo Dipartimento, da quello in servizio negli uffici periferici, nella misura di **€ 15,00** ad udienza, fino ad un limite annuo massimo di 40 udienze per ciascun dipendente. È riconosciuta, altresì, un'indennità pari ad **€ 3,00** al personale dell'Ufficio Contenzioso dell'Organizzazione giudiziaria per ogni azione di recupero di somme effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 15, del C.C.N.L. 1994/1995, fino ad un massimo indennizzabile di **€ 300** annue; nonché un'indennità di **€ 50,00** per ogni attività di consulenza tecnica di parte prestata in giudizio in via straordinaria dai funzionari dell'Amministrazione giudiziaria, fino ad un limite massimo di **€ 400** annue.
 - d5) in relazione alla gravosità dei compiti prestati in aggiunta al proprio normale processo lavorativo, l'attività di preparazione e formazione svolta dagli assistenti giudiziari addetti al servizio interno presso gli uffici NFP nella misura di un'indennità di **€150,00** annue, nel caso in cui la suddetta attività abbia rivestito carattere esclusivo rispetto ad altre attività indennizzabili, e di **€100,00** annue, nel caso in cui i dipendenti di cui sopra siano stati anche impegnati per la chiamata delle cause all'udienza penale.
- e) nella misura di **€ 4.000.000,00** da contrattare a livello decentrato entro 60 giorni dalla data del decreto ministeriale di riparto dei fondi, per remunerare eventuali ulteriori particolari posizioni di lavoro e per incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi con criteri stabiliti in quella sede in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 15 dell'Accordo sottoscritto in data 12




2




novembre 2010 e salvaguardando la destinazione di almeno il 20% delle somme alla valorizzazione del merito e della qualità delle prestazioni lavorative. Le risorse saranno distribuite, in base all'organico, a livello distrettuale, e divise fra gli uffici proporzionalmente all'organico degli uffici stessi.

f) nella misura di € 7.891.595,02 per remunerare il personale in base all'apporto individuale profuso nell'attività lavorativa, sulla base dei criteri descritti nell'Accordo sottoscritto in data 12 novembre 2010. In particolare, conformandosi a quanto disposto all'articolo 13 dell'accordo stesso e tenendo conto, subordinatamente, di quanto previsto dal successivo articolo 15.

2. Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, rispetto alle finalizzazioni individuate dal presente Accordo di cui all'art. 1, primo comma, lettere a), b), c), d) e quelle relative al fondo di sede di cui all'art. 1, primo comma, lettera e), non contrattate entro il predetto termine, sono destinate ad incrementare i compensi accessori di cui all'art. 1, primo comma, lettera f), da attribuire ai dipendenti con le medesime modalità.





Ministero della Giustizia

ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DEL PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE NELL'ANNO 2010

L'anno 2010, il giorno 12 del mese di novembre . nella sala Livatino del Ministero della giustizia

Le Parti,

Vista l'ipotesi di accordo siglata il 30 luglio 2010;

Vista la nota DPF/0048868 del 3/11/2010 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – comunica il parere favorevole all'ulteriore corso della procedura;

Ritenuto che le osservazioni ivi contenute possono essere recepite eliminando l'ultimo comma dell'art. 14 dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 30 luglio 2010;

Considerato che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto ministeri del 14 settembre 2007, così come modificato dal CCNL biennio economico 2008-2009, prevede che il contratto collettivo integrativo regoli i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, definendo i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di **misurazione** e indicando i criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico di Amministrazione;

visto l'articolo 33 del CCNI sottoscritto in data 29 luglio 2010:

tenuto conto che nell'atto di indirizzo del Ministro per l'anno 2010 tra le priorità politiche individuate vi è anche quella della introduzione di strumenti di premialità nella gestione del personale, monitoraggio dei costi di ciascun servizio e conseguente misurazione dei risultati conseguiti, facendo comunque salva la specificità di questa Amministrazione, riconducibile essenzialmente all'esercizio di funzioni amministrative strettamente connesse a quelle giurisdizionali;

considerato che per la realizzazione dei programmi ed obiettivi individuati nella predetta direttiva deve ritenersi essenziale l'apporto individuale del personale dipendente da questa Amministrazione nonché la sua valorizzazione;

Considerato che negli anni precedenti e anche nel corrente anno il personale è stato impegnato in maniera eccezionale a causa sia della complessità delle innovazioni introdotte nell'ambito degli ampi processi di riforma che hanno interessato l'Amministrazione della Giustizia, che in

considerazione dei consistenti tagli di organico operati a parità di Uffici in uno alla contrazione del personale in servizio in conseguenza del blocco delle assunzioni;

ritenuto, pertanto, che, in via sperimentale, gli obiettivi da raggiungere possono individuarsi nel mantenimento degli apprezzabili livelli di servizi sino ad ora erogati e nella compiuta definizione delle innovazioni in corso di realizzazione.

CONCORDANO

LA PARTE PUBBLICA

Sen. Francesco Caliendo

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CIGL FP _____

CISL FPS [Signature]

UIL PA _____

CONFSAL/UNSA [Signature]

RDB PI _____

FLP _____

FEDERAZIONE INTESA [Signature]

[Signature]

Titolo I

Amministrazione Giudiziaria

Art. 1

(Fondo Unico di Amministrazione residuo Anno 2010)

Una quota del fondo Unico di Amministrazione 2010 sarà distribuita al personale in base all'apporto individuale profuso nell'attività lavorativa, sulla base dei criteri di seguito individuati.

Sarà preso in considerazione tutto il personale dell'unità organizzativa sede di valutazione presente a qualunque titolo.

Il personale destinatario di sanzione disciplinare superiore al rimprovero, divenuta definitiva nel corso dell'anno di riferimento, così come il personale sospeso cautelativamente dal servizio, è escluso dalla valutazione per l'attribuzione della corrispondente quota di FUA.

A ciascun dipendente valutato verrà attribuito un coefficiente di riparto che sarà utilizzato per la distribuzione della quota di FUA dagli uffici distrettuali, dagli uffici giudiziari nazionali e dall'amministrazione centrale.

I relativi fondi saranno assegnati ai predetti uffici sulla base del personale previsto in organico.

Per la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati il fondo sarà calcolato sulla base del personale in servizio, compreso il personale distaccato che non sarà considerato negli organici degli uffici di appartenenza.

Art. 2

(Definizione dell'unità organizzativa sede di valutazione)

La valutazione del personale dovrà essere eseguita nell'ambito dell'unità organizzativa.

A livello di Amministrazione centrale, l'unità organizzativa coincide con gli uffici di livello dirigenziale di 2^a fascia.

Per quanto concerne gli Uffici giudiziari, l'unità organizzativa coincide con il singolo ufficio giudiziario (Tribunale e relative sedi distaccate costituiscono un'unica unità organizzativa).

Per le rimanenti strutture, l'unità organizzativa coincide con il singolo ufficio.

Art. 3

(Organo valutatore)

Competente ad effettuare la valutazione è il Dirigente, che, negli Uffici Giudiziari, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 240/06, si identifica nel Dirigente Amministrativo.

Presso l'Amministrazione centrale, nell'ipotesi di posto dirigenziale di 2^a fascia vacante o non previsto, la valutazione è effettuata dal dirigente generale.

Presso gli Uffici Giudiziari, nell'ipotesi di posto dirigenziale vacante o non previsto in pianta organica, la valutazione è eseguita dal Capo dell'Ufficio o dal Giudice di pace coordinatore.

Per gli Uffici NEP, vi provvede il Magistrato Capo dell'Ufficio di appartenenza.



Titolo II

Amministrazione Penitenziaria

Art.4 **(Fondo Unico di Amministrazione residuo Anno 2010)**

Una quota del fondo Unico di Amministrazione 2010 sarà distribuita al personale in base all'apporto individuale profuso nell'attività lavorativa, sulla base dei criteri di seguito individuati.

Sarà preso in considerazione tutto il personale dell'unità organizzativa sede di valutazione presente a qualunque titolo.

Il personale destinatario di sanzione disciplinare superiore al rimprovero, divenuta definitiva nel corso dell'anno di riferimento, così come il personale sospeso cautelativamente dal servizio, è escluso dalla valutazione per l'attribuzione della corrispondente quota di FUA.

A ciascun dipendente valutato verrà attribuito un coefficiente di riparto che sarà utilizzato per la distribuzione della quota di FUA dagli uffici di livello dirigenziale (istituto penitenziario, ufficio dell'esecuzione penale esterna, uffici dirigenziali presso i provveditorati regionali e il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria).

I relativi fondi saranno assegnati ai predetti uffici sulla base del personale previsto in organico.

Art. 5 **(Definizione dell'unità organizzativa sede di valutazione)**

La valutazione del personale dovrà essere eseguita nell'ambito dell'unità organizzativa.

L'unità organizzativa coincide con gli uffici di livello dirigenziale (istituto penitenziario, ufficio dell'esecuzione penale esterna, uffici dirigenziali presso i provveditorati regionali e il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria).

Art. 6 **(Organo valutatore)**

Il responsabile della valutazione si identifica nel direttore titolare dell'ufficio di livello dirigenziale (istituto penitenziario, ufficio dell'esecuzione penale esterna, uffici dirigenziali presso i provveditorati regionali e il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria) dove presta servizio il dipendente.

Se questo presta servizio in un ufficio non dirigenziale, la valutazione sarà svolta dal Provveditore, o un suo delegato, nella cui circoscrizione regionale insiste l'Ufficio.



Titolo III

Amministrazione della Giustizia Minorile

Art.7 **(Fondo Unico di Amministrazione residuo Anno 2010)**

Una quota del fondo Unico di Amministrazione 2010 sarà distribuita al personale in base all'apporto individuale profuso nell'attività lavorativa, sulla base dei criteri di seguito individuati.

Sarà preso in considerazione tutto il personale dell'unità organizzativa sede di valutazione presente a qualunque titolo.

Il personale destinatario di sanzione disciplinare superiore al rimprovero, divenuta definitiva nel corso dell'anno di riferimento, così come pure il personale sospeso cautelativamente dal servizio, è escluso dalla valutazione per l'attribuzione della corrispondente quota di FUA.

A ciascun dipendente valutato verrà attribuito un coefficiente di riparto che sarà utilizzato per la distribuzione della quota di FUA dai Centri per la giustizia minorile, dall'Istituto Centrale di Formazione e dall'amministrazione centrale.

I relativi fondi saranno assegnati ai predetti uffici sulla base del personale previsto in organico.

Art. 8 **(Definizione dell'unità organizzativa sede di valutazione)**

La valutazione del personale dovrà essere eseguita nell'unità organizzativa sede dirigenziale di appartenenza (D.M. 16.05.2007).

A livello di Amministrazione Centrale, l'unità organizzativa coincide con gli uffici di livello dirigenziale di 2^a fascia (ICF e relative sedi distaccate costituiscono un'unica unità organizzativa).

Per quanto concerne le sedi periferiche, l'unità organizzativa coincide con il Centro per la Giustizia Minorile.

Art. 9 **(Organo valutatore)**

Competente ad effettuare la valutazione è il Dirigente dell'unità organizzativa dirigenziale di livello non generale (D.M. 16.05.2007).

Presso l'Amministrazione Centrale, nell'ipotesi di posto dirigenziale di 2^a fascia vacante, la valutazione è effettuata dal Dirigente Generale di riferimento.

Per il personale dell'articolazione territoriale del Dipartimento, la valutazione è effettuata dai Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile. Questi vi provvedono direttamente con riguardo al proprio personale ed ai direttori dei servizi minorili dipendenti, e, su proposta di questi ultimi, con riguardo al personale dei medesimi servizi minorili.



Titolo IV **Amministrazione degli Archivi Notarili**

Art.10 **(Fondo Unico di Amministrazione residuo Anno 2010)**

Una quota del fondo Unico di Amministrazione 2010 sarà distribuita al personale in base all'apporto individuale profuso nell'attività lavorativa, sulla base dei criteri di seguito individuati.

Sarà preso in considerazione tutto il personale dell'unità organizzativa sede di valutazione presente a qualunque titolo.

Il personale destinatario di sanzione disciplinare superiore al rimprovero, divenuta definitiva nel corso dell'anno di riferimento, così come pure il personale sospeso cautelativamente dal servizio, è escluso dalla valutazione per l'attribuzione della corrispondente quota di FUA.

A ciascun dipendente valutato verrà attribuito un coefficiente di riparto che sarà utilizzato per la distribuzione della quota di FUA da parte dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili.

Art. 11 **(Definizione dell'unità organizzativa sede di valutazione)**

La valutazione del personale dovrà essere eseguita nell'ambito dell'unità organizzativa.

Per l'Amministrazione centrale l'unità organizzativa coincide con l'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili.

Per quanto concerne gli Archivi notarili distrettuali, l'unità organizzativa coincide con il singolo ufficio.

Art. 12 **(Organo valutatore)**

Presso l'Amministrazione centrale, organo valutatore è il dirigente generale su proposta del dirigente di 2^a fascia incaricato della direzione dell'ufficio.

Presso gli archivi notarili, sedi dirigenziali, organo valutatore è il dirigente, titolare o reggente. In caso di reggente privo di detta qualifica e per le sedi non dirigenziali, organo valutatore è il direttore generale su proposta del reggente o del capo dell'archivio



Titolo V

Disposizioni comuni

Art. 13 **(Misurazione della prestazione)**

Per il personale appartenente alle aree funzionali prima, seconda e terza, la valutazione complessiva del dipendente è articolata secondo i seguenti criteri:

- Prestazione più che adeguata (coeff. 1,1)
- Prestazione adeguata (coeff. 0,90).

Il giudizio di adeguatezza della prestazione viene espresso tenendo conto dell'accuratezza e affidabilità del lavoro svolto; versatilità nello svolgimento delle mansioni, condizioni di disagio nell'assolvimento dei compiti attribuiti (percentuale di vacanza rispetto all'organico dell'ufficio o dell'unità organizzativa).

Art. 14 **(Assegnazione del coefficiente)**

Nell'ambito di ciascuna unità organizzativa, all'esito del periodo di valutazione, l'Organo valutatore, prima della determinazione definitiva, comunica a ciascun dipendente la scheda di valutazione personale (Allegato A). In caso di contestazione, il dipendente deve essere sentito, anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione, scaduti i quali, l'Organo valutatore procede, motivando, alla valutazione definitiva.

Art. 15 **(Definizione delle fasce di riparto e distribuzione del FUA)**

Il coefficiente di cui all'art. 13 sarà utilizzato per la distribuzione della quota di FUA dagli uffici centrali e periferici di riferimento precedentemente indicati per ciascuna Amministrazione.

L'importo effettivamente attribuito deve essere determinato tenendo conto, oltre che del suddetto coefficiente, anche dei livelli retributivi riferiti all'indennità di amministrazione, dei giorni di presenza (da individuare secondo quanto riportato nell'allegato B) e della percentuale di part-time (nel solo caso di part-time orizzontale).



ALLEGATO A

SCHEMA DI VALUTAZIONE

UFFICIO

Il Valutatore _____ con la qualifica di _____

Cognome e nome	
Qualifica e fascia retributiva	
Sezione / Reparto	
Misurazione della prestazione	
• Prestazione più che adeguata	Coeff.
• Prestazione adeguata	
inserire il coefficiente corrispondente alla prestazione	

Il Valutatore: Li _____; Firma _____

Il Dipendente per presa visione: Li _____; Firma _____

Misurazione della prestazione <i>(da compilare solo in caso osservazioni del dipendente)</i>	
• Prestazione più che adeguata	Coeff.
• Prestazione adeguata	
inserire il coefficiente corrispondente alla prestazione	

Motivazioni:

Il Valutatore: Li _____; Firma _____

Il Dipendente per presa visione: Li _____; Firma _____

LA PARTE PUBBLICA

Paolo Calvino

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

[Signature] CISC FP
[Signature] CONSAI UNSA
[Signature] INTESA

ALLEGATO B

FUA 2010

Le giornate di effettivo servizio comprendono la giornata del sabato ovvero altra giornata lavorativa, ove l'articolazione dell'orario di lavoro si svolga su 5 giornate lavorative, i riposi compensativi, i soli permessi sindacali orari, quelli per donazione di sangue, quelli per donazione di midollo osseo e quelli ai sensi della legge 104/1992, le missioni, i servizi fuori sede ed i corsi di aggiornamento organizzati nell'interesse dell'Amministrazione.

LA PARTE PUBBLICA

Salvo Caluso

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Esposito ELSC FPA
Giuseppe Damico CONFESAL UNSA
Pietro De... INTESA